

TI_GERICHTE 32.2001.59 vom 11. Juli 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-07-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.59

FR: TI_GERICHTE 32.2001.59 du 11 juillet 2001

IT: TI_GERICHTE 32.2001.59 del 11 luglio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 40

per cento. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. Per costante giurisprudenza federale l'assicurato, prima di chiedere il riconoscimento di prestazioni, deve intraprendere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità. Perciò il diritto a una rendita non è dato qualora l'assicurato sarebbe in grado, anche senza reintegrazione, di conseguire con il suo lavoro un reddito escludente un'invalidità pensionabile. Secondo questo principio un assicurato può ad esempio pretendere soltanto una mezza rendita quando gli sarebbe ragionevolmente possibile, senza provvedimenti reintegrativi, conseguire un reddito determinante un'invalidità della metà ed in quanto non esista alcuna possibilità di reintegrazione idonea ad escludere il diritto alla mezza rendita (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate). 2.4. Nella fattispecie in esame, la refertazione medica agli atti ha permesso di accertare che, a causa del danno alla salute di cui è portatore, _____ è totalmente incapace al lavoro nella sua precedente attività di operaio (falegname) alle dipendenze della _____ mentre presenta una piena capacità lavorativa in attività che non comportino particolare impegno fisico e da svolgere possibilmente in ambiente stazionario e protetto (cfr. perizia 23 luglio 1998 del dott. _____, doc. AI _). Tale valutazione, per altro non contestata dall'assicurato, già avallata dal TCA con decisione 29 novembre 1999, è stata pure confermata nella decisione di rinvio del TFA del 31 gennaio 2001. 2.5. Nell'ambito dei nuovi accertamenti economici esperiti dall'amministrazione, con rapporto 1. marzo 2001 la Consulente in integrazione professionale dell'AI ha in particolare osservato: " (...) Possibilità di reintegrazione Alla luce di quanto stabilito in sede medico-teorica (rapporto peritale Dr. _____), le possibilità di reinserimento sul mercato del lavoro sono da ritenersi sufficienti, vi sono comunque da considerare delle limitazioni dovute in parte alle condizioni di salute ed in parte alla specificità delle mansioni svolte da sempre e fino al sopraggiungere del danno alla salute. Tenuto conto dei parametri determinanti la gamma delle attività praticabili e quindi esigibili, riteniamo che un collocamento nel normale ciclo economico sia comunque realizzabile, pur con qualche restrizione dovuta ai limiti funzionali e alla conseguente capacità di lavoro utilizzabile; si considerano quindi solo le attività leggere (pesi fino ad un massimo di 15 Kg) e che non

richiedano particolari situazioni di stress produttivo (si escludono quindi e priori mansioni alla catena di montaggio). Desidero ancora precisare che vista la scarsa scolarità di base (Scuole elementari e Scuole medie) non si ipotizza una riqualifica professionale di base.

Dati economici e discussione Considerato quanto la precedente analisi ha messo in luce, la pratica può essere definita unicamente con il calcolo dei redditi e qui, procederò in due modi, in un primo tempo cercherò di configurare delle precise attività/mansioni lavorative con relativa remunerazione in uso; in un secondo tempo prenderò in analisi l'inchiesta sulla struttura svizzera dei salari e vedrò di fare un confronto dei redditi anche su questa base.

Sulla base delle limitazioni, espresse in termini di carico sopportabili (possibilità di sollevare pesi fino a 10 kg e sporadicamente pesi fino a 15 kg), prendo in considerazione i dati salariali riferibili ad attività generiche leggere che non richiedano una formazione specifica; ovvero, Operaio addetto al pre-montaggio, Operaio addetto al confezionamento ed alla spedizione; Autista addetto alle consegne di merceologia leggera, così dicendo mi riferisco alle ditte che si occupano di trasportare e consegnare sul territorio cantonale quantità di merci di medie dimensioni (DHL, UPS, Unione _____ centrale di distribuzione dei medicinali per le farmacie, oppure addetto al rifornimento dei distributori automatici di bibite, ...); entrano in linea di conto anche attività di sorveglianza (Custode di stabili con piccola manutenzione, Agente ausiliario per le segnalazioni e la sorveglianza per conto di ditte come la _____, ...).

Conclusioni Visto quanto ha messo in luce l'analisi precedente, devo rilevare che sul mercato del lavoro accessibile, si può pensare per il signor _____ alla possibilità di realizzare una capacità di guadagno di circa fr. 2'500/3'000. mensili, ricoprendo le mansioni sopra elencate senza necessità di una formazione specifica; di seguito il calcolo (parametri salariali 2000). R2:

- media: fr. 2'750 per 13 = fr. 35'750. R1: • ca. fr. 60'109. (adeguamento dello stipendio di fr. 58'700. del 1996 ai parametri 2000, sulla base dei rincari USF, 0.5% 1997, 0.7 % 1998, 0.3% 1999, 0.9% 2000, complessivamente 2.4%). Capacità di guadagno residua: • 59,5%. Adottando il calcolo che si basa sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari ISS (parametri salariali 1998), avremmo come risultato una capacità di guadagno residua (come da foglio allegato) pari a: • 57,2%. " (Doc. AI _) Nella decisione impugnata l'UAI, considerato un reddito da invalido di fr. 34'506 a fronte di un reddito da valido di fr. 65'000, corrispondente al salario che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2000 alle dipendenze della _____, ha stabilito un tasso d'invalidità pari al 47%. L'insorgente rimprovera in sostanza all'amministrazione di aver nuovamente, a torto, stabilito un tasso d'invalidità giustificante l'erogazione di un quarto di rendita.

2.6. Riguardo alla fissazione del reddito da invalido in attività di tipo leggero, va ricordato che per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, con sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag. 223) questo Tribunale utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, aveva stabilito che in attività leggere non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la manodopera maschile ammonta: per il 1992 fr. 34'000.-- per il 1993 fr. 34'500.-- per il 1994 fr. 35'000.-- per il 1995 fr. 35'000.-- L'importo di fr. 35'000.-- era quindi stato confermato anche per gli anni 1996 a 2000 (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.; (STCA 28.1.2000 18.3.1998 in re Y.O. c. H.; STCA 19.6.1998 in re E. M.; STCA in re B.C). Tuttavia, come precisato nella sentenza di rinvio del TFA, la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica. Il TFA, riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A., pubblicata in DTF 126 V 75 e segg., ha infatti

giudicato non conforme alle esigenze poste dalla nuova giurisprudenza la prassi cantonale che stabiliva in fr. 35'000 il reddito conseguibile da personale maschile in attività leggere non qualificate. 2.7. Con la sentenza dell'8 settembre 2000 in re. N. R. questa Corte ha tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, esprimendo le seguenti considerazioni: " In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor _____, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore: (...) Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate. Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85). Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere: - possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo? - In caso di risposta negativa: Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone? (...)" Il dottor _____ ha così risposto in data 14 agosto 2000: " (...) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato. I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti: - nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13). - ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14) A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico. (...)" (cfr. doc. Vbis) Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione. Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76). Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e

regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)". Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21 il TCA ha al riguardo precisato: " La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. _____ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito familiare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali delle famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone: « (...) Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera. A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari. Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino. Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati. Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»" Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85): " Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre le salaire des femmes et des hommes." Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton Ticino per il 1998 il salario medio di una donna esercitante attività semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato (TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.-- mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1). Infine, va ancora ricordato che i salari risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr. 4498.-- x 12") e, se del caso adattati al rincaro (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a). Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), in fr. 45'390.-- (rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.-- (rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne. 2.8. Nella fattispecie in esame, alla luce delle considerazioni che precedono, accertata una capacità lavorativa in attività di tipo leggero e tenuto conto della riduzione massima del 25% del salario stabilito per siffatte

attività nel settore privato, il reddito da invalido, nel 1998, ammonta a fr. 34'042 (75% di fr. 45'390). Dagli atti risulta che l'ultimo salario percepito dall'assicurato alle dipendenze della _____ ammontava, nel 1996, a fr. 58'676. Inoltre dalle informazioni fornite dal datore di lavoro, emerge che senza invalidità, nel 2000, l'assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito pari a fr. 65'000. E' pertanto da ritenere che nel 1998 (la decisione qui impugnata sostituisce quella resa in data 7 settembre 1998), anche volendo - per ipotesi - considerare un reddito da valido di fr. 65'000, il tasso d'invalidità dell'assicurato (47,6%) era tale da giustificare l'erogazione di un quarto di rendita. In simili circostanze il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.